



Losanna, 13 marzo 2024

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 11 marzo 2024 ([7B 102/2024](#))

Ispezione senza motivo del telefono cellulare di un Guineano

Il Tribunale federale conferma la carcerazione preventiva di un Guineano sospettato di traffico di droga. La polizia l'aveva controllato e aveva ispezionato il suo telefono cellulare senza motivo. Nel caso in cui l'istruzione sfocierà nella promozione dell'accusa, il tribunale competente dovrà tuttavia decidere, segnatamente per quanto concerne l'aspetto della profilazione razziale, se i mezzi di prova ottenuti in occasione dell'ispezione sproporzionata potranno essere utilizzati.

L'uomo, originario della Guinea, è stato fermato da un poliziotto senza un motivo concreto il 20 novembre 2023 verso le ore 16:00 in un tram a Ginevra. Giunti a una fermata, l'agente ha ispezionato il suo telefono cellulare, sul quale ha trovato delle discussioni WhatsApp sospette con due possibili consumatrici di droga. L'uomo, che non portava droga su di sé, è stato in seguito tradotto al posto di polizia. Nel frattempo, la polizia ha identificato e interrogato i due contatti WhatsApp. Questi hanno dichiarato di aver ricevuto della cocaina dall'interessato in passato. Alle ore 20:00 dello stesso giorno, l'uomo è stato interrogato in presenza del suo avvocato. Ha ammesso di aver ricevuto il giorno precedente del denaro da uno dei contatti WhatsApp per la consegna di 2 grammi di cocaina. Il giorno seguente, egli è stato posto in carcerazione preventiva perché gravemente indiziato di aver partecipato a un traffico di più di 800 grammi di cocaina. Il suo ricorso presentato contro questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale del Canton Ginevra è stato respinto.

Il Tribunale federale respinge il ricorso per quanto concerne la carcerazione preventiva. La questione centrale è quella di sapere se le prove ottenute in occasione dell'ispezione del telefono cellulare e da esse dedotte (contatti WhatsApp, dichiarazioni dei contatti WhatsApp) possano essere utilizzate. L'ispezione dei dati presenti su degli apparecchi elettronici quali un telefono cellulare va al di là di quanto autorizzato in occasione di un controllo di polizia degli oggetti che la persona ha con sé. In concreto, il pubblico ministero non aveva ordinato l'ispezione del telefono cellulare quale misura coercitiva ai sensi del Codice di procedura penale svizzero. In assenza di un qualsiasi sospetto iniziale, non si era nemmeno in presenza di una situazione di pericolo imminente. In particolare, al momento del fermo non vi erano indizi concernenti il traffico di cocaina contro il quale era diretta l'azione TEMBO svolta a Ginevra. L'ispezione in quanto tale risulta pertanto sproporzionata. Il Tribunale federale ricorda a tal proposito la recente condanna della Svizzera per profilazione razziale pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'ispezione del telefono cellulare effettuata nel caso concreto è equiparabile a una "fishing expedition". Secondo una sentenza recente del Tribunale federale (sentenza [6B 821/2021](#)), le prove ottenute in questa maniera possono tuttavia essere utilizzabili. A tal fine, è necessaria una ponderazione degli interessi. Per quanto concerne la carcerazione preventiva, un mezzo di prova può essere considerato nella misura in cui non sia manifestamente inutilizzabile, fattispecie non realizzata nel caso di specie; inoltre, si tratta di un reato grave. Nel caso in cui l'istruzione sfocierà nella promozione dell'accusa, il tribunale competente dovrà tuttavia decidere se, per quanto concerne l'utilizzabilità delle prove, l'interesse pubblico al chiarimento di un reato grave abbia un peso maggiore rispetto agli interessi privati del ricorrente per quanto concerne la tutela dei suoi diritti fondamentali, che segnatamente comprendono il divieto di una profilazione razziale.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 13 marzo 2024 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [7B 102/2024](#).*